

Messaggio

numero
8294

data
28 giugno 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 19 settembre 2022 nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi "Modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (creazione di una Corte dei conti - Per un Tribunale della trasparenza) e controprogetto del Consiglio di Stato per la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 19 settembre 2022 nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò e Sabrina Aldi chiede la modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (*creazione di una Corte dei conti – Per un Tribunale della trasparenza*)

Il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà conferitagli dalla legge (art. 102 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 - LGC), si esprime con questo messaggio sull'oggetto di detta iniziativa, postulando di respingerla e opponendo a sua volta, in virtù dell'art. 104 LGC, un proprio controprogetto che propone una modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

I SINTESI DELL'INIZIATIVA, POSIZIONE DEL GOVERNO E CONTROPROGETTO

L'iniziativa parlamentare per la modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino per la creazione di una Corte dei conti, vorrebbe, negli intenti degli iniziativaisti, attribuire maggior controllo e indipendenza all'autorità di controllo, ritenendo che il Controllo cantonale delle finanze (CCF), organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria, non sia sufficientemente indipendente da un profilo formale essendo attribuito amministrativamente al Direttore del Dipartimento delle istituzioni e quindi, in un certo modo, dipendente dall'Esecutivo.

Il Consiglio di Stato ritiene che la Corte dei conti non sia un'istituzione propria al nostro ordinamento e al nostro Paese. Da un punto di vista operativo vi sarebbero una serie di doppioni e ridondanze con l'organo di controllo già preposto a queste attività e non da ultimo vi sarebbero implicazioni finanziarie di rilievo: infatti, a fronte di un costo importante che una Corte dei conti comporta, i benefici attesi da tale istituzione non sono quantificabili bensì piuttosto aleatori (si rimanda al capitolo 3 per i dettagli).

Il Governo propone quindi un controprogetto che prevede la modifica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, allo scopo – in estrema sintesi e come proposto dagli iniziativaisti – di conferire maggiore autonomia al Controllo cantonale delle finanze. La principale modifica consiste nell'abrogare l'attribuzione amministrativa del CCF ad un membro del Consiglio di Stato, proponendo l'attribuzione

amministrativa ad un Comitato di riferimento del CCF (di seguito Comitato) al quale il CCF riporterebbe la propria attività. Il Comitato, nella proposta governativa, sarebbe composto da tre membri del Consiglio di Stato e tre membri della Commissione gestione e finanze.

Il Consiglio di Stato rimane autorità di nomina del Direttore del CCF, sentito il preavviso del Comitato che seleziona e valuta i candidati, come pure dei collaboratori del CCF, sentito il preavviso del Direttore del CCF (come finora).

In conclusione, il Governo, dando seguito alla richiesta degli iniziativaisti di attribuire maggiore autonomia all'organo di revisione non ritiene opportuna la costituzione di una Corte dei conti e formula un controprogetto, che svincola però il CCF dall'attribuzione amministrativa a un membro del Consiglio di Stato.

II INIZIATIVA PARLAMENTARE E RELATIVA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

L'iniziativa

L'iniziativa parlamentare per la modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino per la creazione di una Corte dei conti, vorrebbe, negli intenti degli iniziativaisti, attribuire maggior controllo e maggiore indipendenza, all'autorità di controllo, ritenendo che il Controllo cantonale delle finanze (organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria ai sensi della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986) non sia sufficientemente indipendente da un profilo formale essendo attribuito amministrativamente al Direttore del Dipartimento delle istituzioni e quindi in un certo modo dipendente dall'Esecutivo.

Di seguito il Consiglio di Stato formula una serie di considerazioni generali in relazione alla proposta di costituire una Corte dei conti.

Aspetti formali

La Corte dei conti non è un modello proprio al nostro paese e non rappresenta una realtà consolidata nelle istituzioni svizzere, prova ne è che questa istituzione la troviamo unicamente in due Cantoni elvetici, Ginevra e Vaud (in forma ridotta rispetto alla proposta iniziale), mentre tutti i Cantoni dispongono di un Controllo cantonale delle finanze (compresi Ginevra e Vaud) e la Confederazione del Controllo federale delle finanze.

Recentemente, nella primavera 2022, nel Canton Neuchâtel il popolo ha respinto l'iniziativa per la costituzione di una Corte dei conti, a conferma che le istituzioni presenti e consolidate sono funzionanti e danno le necessarie garanzie di affidabilità e trasparenza.

La modifica proposta si basa essenzialmente sul principio di costituire una Corte dei conti, delegando in un secondo momento l'approfondimento di aspetti quali la necessaria base legale, l'organizzazione e la missione, le modalità di funzionamento e procedurali, il perimetro d'intervento e gli aspetti finanziari; si propone quindi di decidere su un principio senza disporre del quadro completo, con il rischio di creare incertezze e ridondanze.

Aspetti operativi

L'attività della Corte dei conti andrebbe a creare dei doppioni e sovrapporsi in gran parte a quella del CCF, entità già preposta e consolidata, con compiti analoghi.

Ricordiamo che il campo di attività del CCF comprende già ora verifiche indipendenti dell'attività dei servizi dell'amministrazione cantonale, così come controlli a richiesta nei Comuni, verifiche richieste puntualmente dal Consiglio di Stato e dalla Commissione gestione e finanze a supporto dell'esercizio dell'alta vigilanza, come pure verifiche presso enti esterni ai quali lo Stato concede sussidi.

L'indipendenza e l'autonomia è confermata anche nella scelta del programma di lavoro e della portata e metodologia delle verifiche eseguite, tenuto anche conto che al CCF non può essere opposto il segreto d'ufficio.

In relazione alla portata dei controlli, il CCF li esegue già attualmente in ottemperanza del principio della legalità, della regolarità dei conti e dell'impiego parsimonioso dei fondi pubblici.

Si tenga inoltre presente che la Corte di conti, così come il CCF, agirebbe a posteriori, con mezzi e personale limitati rispetto alla dimensione e alla complessità dell'Amministrazione cantonale nel suo insieme, e pertanto non è pensabile che possa rilevare eventuali irregolarità amministrative o comportamenti impropri, prima che questi si manifestino.

Il Governo non reputa inoltre proponibile limitare l'ambito di controllo assunto e assicurato dal CCF, organo che svolge un controllo finanziario, amministrativo e procedurale capillare e indispensabile per il buon funzionamento dell'Amministrazione e che ha sempre svolto il suo mandato con impegno e professionalità.

Aspetti finanziari

A livello finanziario l'attività di una Corte dei conti composta da 3 - 5 magistrati, 1 segretariato e 6 -10 periti, comporterebbe oneri nell'ordine di alcuni milioni di franchi senza nessuna garanzia di un ritorno finanziario equivalente.

Le richieste del Parlamento di rientro finanziario e il riesame dei compiti chiesti al Governo e le manovre di rientro finanziario poste in essere dal Consiglio di Stato sono la dimostrazione che i tempi non sono per nulla maturi per appesantire ulteriormente l'apparato amministrativo con nuovi servizi o entità, la cui efficacia è ancora tutta da dimostrare.

Conclusione

Per i motivi di forma, operativi e finanziari sopra esposti il Consiglio di Stato non ritiene opportuna e necessaria la costituzione di una Corte dei conti e propone un controprogetto.

III IL CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Controllo cantonale delle finanze, organicamente autonomo e indipendente, e attualmente attribuito amministrativamente al Direttore del Dipartimento delle istituzioni, gode già ora di un'ampia e consolidata autonomia, in particolare per quanto attiene alla pianificazione dell'attività, alla metodologia di lavoro, alla scelta dei servizi da verificare, all'applicazione degli standard di revisione di riferimento, alla selezione dei collaboratori e all'allestimento del suo preventivo, per citare alcuni tra gli aspetti più importanti. Nel 2007 esso è stato trasformato in "Unità amministrativa autonoma" (UAA), statuto che, oltre a rafforzare il concetto d'autonomia, permette anche (e soprattutto) al CCF di riportare

eventuali avanzi di budget su un fondo di capitalizzazione, a garanzia di un utilizzo differito delle risorse.

Dal 2014 il CCF è inoltre abilitato quale Perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, anche grazie all'assunzione di profili professionali con esperienza e formazione specifica nell'ambito della revisione. Questa funzione consente al servizio di eseguire revisioni di tipo ordinario senza alcuna limitazione; inoltre la struttura è stata adattata in funzione delle esigenze dell'autorità di sorveglianza, in particolare per quanto attiene al controllo e alla verifica dei differenti mandati di revisione.

L'attuale configurazione permette da tempo al CCF di collaborare con la Commissione gestione e finanze (CGF) del Gran Consiglio nell'esercizio dell'alta vigilanza, come peraltro ribadito e rafforzato con la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015, che formalizza la possibilità per la CGF di avvalersi del CCF nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia amministrativa.

Con il presente rapporto, il Consiglio di Stato, conscio delle argomentazioni formulate dall'iniziativa parlamentare oggetto del presente rapporto e precedentemente espresse da altre iniziative parlamentari¹, tutte volte a conferire al Controllo cantonale delle finanze maggiore autonomia, formula un controprogetto che mira a concedere al Controllo cantonale delle finanze maggiore autonomia, svincolando il CCF dall'attribuzione a un membro del Governo, che verrebbe sostituito da un Comitato di riferimento del CCF formato da tre membri del Consiglio di Stato e tre membri della CGF.

La soluzione proposta è neutra dal profilo finanziario e delle risorse interne, a differenza della creazione di una Corte dei conti; rafforza ed esplicita inoltre le competenze e l'autonomia del CCF, che continuerà a svolgere – quale missione prioritaria – la revisione interna dei servizi dell'Amministrazione cantonale, intesa come attività di riscontro dei principi di gestione finanziaria e della presentazione e tenuta dei conti, comprensiva della revisione dei conti annuali dello Stato, della verifica nel contesto procedurale e informatico, nonché della revisione finanziaria e contabile di tutta una serie di enti esterni ai quali il Consiglio di Stato ha attribuito al CCF il ruolo di organo di revisione.

IV COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Di seguito il commento ai singoli articoli di legge modificati, per la maggior parte dei quali, si è introdotto il Comitato di riferimento del CCF in sostituzione del Consiglio di Stato quale organo istanza di riporto e, appunto, riferimento dell'attività del CCF.

Art. 36 cpv. 2 - Statuto (modifica)

²Il Controllo cantonale delle finanze (CCF) è organicamente autonomo e indipendente e riferisce della sua attività ad un Comitato di riferimento del CCF.

La modifica dell'art 36 cpv. 2 è il punto principale del controprogetto governativo; infatti per rafforzare l'indipendenza del CCF dal Consiglio di Stato e quindi per evitare malintesi su una potenziale dipendenza dell'organo di controllo dal Governo, che di fatto non vi è però

¹ Iniziative parlamentari del 10 aprile 2017 del deputato Ivo Dürisch per il Gruppo PS (Messaggio governativo n. 7434 del 27 settembre 2017) e quella presentata il 3 giugno 2019 dai deputati Matteo Pronzini, Simona Arigoni Zürcher e Angelica Lepori Sergi per MPS-POP-Ind. (Messaggio governativo n. 7765 del 4 dicembre 2019)

mai stata, viene proposto che il CCF riporti della propria attività a un Comitato di riferimento del CCF.

Viene quindi a cadere l'attribuzione amministrativa al Direttore di un dipartimento, per gli aspetti amministrativi pratici, in particolare la gestione delle risorse umane e finanziarie. Per altri aspetti più operativi (informatica e logistica), il CCF si relazionerà direttamente con i servizi centrali – come già ora avviene – assicurando in questo modo un'operatività snella ma che rimane coerente con le norme e le disposizioni valide per tutti i servizi dell'Amministrazione cantonale. Le relazioni con il Governo sono assicurate per il tramite della Cancelleria dello Stato, come in alcuni casi già ora avviene. Nella pratica il fatto di non più essere attribuiti a un membro designato del Consiglio di Stato non pone particolari problematiche operative o di gestione amministrativa.

In questo modo al CCF viene attribuita la maggiore e da più parti invocata indipendenza rispetto al Governo, fugando così quei dubbi che hanno portato alla proposta di costituire una Corte dei conti.

Art. 36 cpv. 3 - Statuto (nuovo)

³ Il Comitato è composto per la durata della legislatura da sei membri fissi, tre designati dal Consiglio di Stato, e tre dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio. Il Direttore del Controllo cantonale delle finanze ne assume il segretariato.

Nello spirito del controprogetto il Comitato di riferimento del CCF è un organo composto da sei membri, optando per una rappresentanza paritetica tra Governo e Gran Consiglio. Ritenuto il ruolo prettamente consultivo e non decisionale del Comitato non sussistono problematiche relative alla presa di decisione in caso di divergenza tra i rappresentanti del Governo e del Gran Consiglio. Si è quindi limitato a sei il numero dei membri, privilegiando quindi la parità di rappresentanza.

I rispettivi rappresentanti sono designati ad inizio legislatura, dal Consiglio di Stato e dalla Commissione gestione e finanze e rimangono in carica per la durata del quadriennio; in questo modo si assicura sull'arco della legislatura un'unità di intenti e per il CCF l'interazione con un interlocutore unico e stabile, così da garantire un'operatività ottimale del servizio.

Art. 36 cpv. 4 - Statuto (nuovo)

⁴ Il Comitato ha un ruolo di intermediario tra il Controllo cantonale delle finanze e la Commissione gestione e finanze, rispettivamente il Consiglio di Stato.

Il capoverso 4 spiega il ruolo del Comitato di riferimento del CCF, si tratta in sostanza di un gremio consultivo, di riferimento che non ha compiti o competenze operative nei confronti del CCF, e che pertanto non ha la possibilità di interferire nelle attività operative del CCF e nei suoi compiti propri della revisione, come ad esempio l'allestimento di un'analisi dei rischi, la pianificazione dell'attività di revisione, la modalità di esecuzione delle revisioni e altre attività di questo genere di competenza unicamente del CCF quale organo competente preposto a questa attività. Va qui annotato che questo ruolo consultivo e di riferimento è sostanzialmente lo stesso oggi assunto dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni delegato dal Consiglio di Stato alla responsabilità amministrativa del CCF.

Il Comitato prende atto delle singole revisioni svolte e di quanto scaturito dalle stesse, come pure dell'attività pianificata e svolta dal CCF, delle risorse necessarie, delle eventuali

difficoltà nel rispettare la pianificazione, o quelle nello svolgere un determinato mandato o incarico assegnato da CGF o CdS ai sensi della presente legge, o dovute ad assenze, partenze o altro tipo di problematiche operative, e nel contempo da scarico al CCF dell'attività svolta. Il Comitato prende inoltre atto del preventivo annuale e del contratto di prestazione annuale in quanto unità amministrativa autonoma.

Il Comitato non ha compiti di vigilanza sull'Amministrazione, che spetta esclusivamente al Consiglio di Stato.

Art. 36 cpv. 5 - Statuto (nuovo)

⁵ Il Comitato di riferimento del CCF adotta un proprio regolamento di funzionamento.

Il capoverso 5 fa riferimento alla necessità di dotare il Comitato di un regolamento interno nel quale sono definiti i compiti e le modalità di funzionamento, quali ad esempio frequenza e gestione delle sedute, possibilità di fare capo ai servizi centrali dell'AC per eventuale supporto in ambiti amministrativi o operativi, quali ad esempio la selezione del Direttore del CCF (vedi anche art. 36a cpv. 7).

Art. 36a cpv. 1 - Competenze (modifica)

¹ Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari con informazione al Comitato di riferimento del CCF.

Il Consiglio di Stato mantiene la possibilità di ricorrere al CCF per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa e il CCF informa il Comitato di riferimento del CCF.

Art. 36a cpv. 2 - Competenze (modifica)

² Esso può ricevere mandati dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, con informazione al Comitato di riferimento del CCF.

La Commissione gestione e finanze mantiene la possibilità di ricorrere al CCF per l'esercizio dell'alta vigilanza, il Comitato di riferimento del CCF ne riceve informazione; viene soppressa l'informazione preventiva al Consiglio di Stato, a rafforzare l'autonomia del servizio.

A questo proposito il CdS sottolinea che il CCF, nel suo ruolo di organo di controllo e peritale, nei rapporti con la CGF, non deve sostituirsi ai servizi dell'Amministrazione cantonale nella semplice raccolta di documentazione o nell'elaborazione di risposte agli atti parlamentari: occorre infatti tenere presente che l'attività principale del CCF è, e deve rimanere, la revisione interna, la cui pianificazione dev'essere possibilmente rispettata per garantire a tutti i servizi un controllo regolare a scarico dell'attività eseguita.

Art. 36a cpv. 6 - Competenze (modifica)

⁶ Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche e non può essere garantito con le risorse disponibili, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di periti esterni.

Il Controllo cantonale delle finanze può fare ricorso ad un perito esterno qualora non disponesse delle necessarie competenze o risorse o lo ritenga necessario per completare un determinato mandato. La proposta di modifica è stata ripresa dal Messaggio governativo 7434 del 27 settembre 2017 in risposta all'iniziativa elaborata per la modifica della LGF, presentata il 10 aprile 2017 dal deputato Ivo Dürisch per il Gruppo PS.

Art. 36a cpv. 7 - Competenze (modifica)

⁷Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, su proposta del Comitato di riferimento del CCF, che seleziona e valuta i candidati.

Il Consiglio di Stato resta di fatto autorità di nomina sia per quanto riguarda il Direttore, le cui selezione, valutazione e proposta di nomina, sono di competenza del Comitato di riferimento del CCF, sia per quanto attiene i collaboratori del CCF, che invece sono selezionati e proposti dal Direttore del CCF, come già avviene ora, a piena garanzia dell'indipendenza del servizio.

Nel regolamento interno del Comitato saranno specificate le modalità operative e le ulteriori parti coinvolti, come ad esempio la Sezione delle risorse umane.

Art. 36a cpv. 8 - Competenze (modifica)

⁸Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso del Comitato di riferimento del CCF.

Testo aggiornato con il preavviso formulato dal Comitato di riferimento del CCF in sostituzione della CGF tenuto conto della composizione del Comitato.

Art. 36a cpv. 9 - Competenze (abrogato)

⁹abrogato.

Il capoverso 9 è stato abrogato in quanto ritenuto ridondante con quanto già espresso nei cpv. precedenti, e potrebbe creare confusione tra i differenti ruoli. Il Comitato di riferimento del CCF è comunque informato dell'attività corrente e straordinaria del CCF.

Art. 36a cpv. 10 - Competenze (modifica)

¹⁰Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta che trasmette per discussione al Comitato di riferimento del CCF, e per informazione al Consiglio di Stato e alla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.

Il programma di attività per l'anno a venire e il consuntivo annuale dell'attività svolta sono discussi con il Comitato di riferimento del CCF al quale sono presentati per conoscenza e discussione gli aspetti più importanti dell'attività di revisione, degli accertamenti e le valutazioni rilevanti, come pure dell'attività in generale; Consiglio di Stato e Commissione gestione e finanze ricevono copia per informazione. In questo ambito CdS e CGF avranno

comunque sempre la possibilità di chiedere audizione al CCF, tramite il Comitato per un aggiornamento regolare dell'attività.

Art. 39 lett. a) (modifica)

a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e la revisione dei conti annuali dello Stato;

Le competenze del CCF sono completate formalizzando anche la revisione dei conti annuali dello Stato, intesi quali Bilancio, Conto economico, Conto degli investimenti, Conto dei flussi di mezzi liquidi e Allegato ai Conti annuali dello Stato, in sostituzione della vecchia terminologia della tenuta dei conti, così da rendere esplicito il riferimento ai conti dello Stato.

Art. 39 lett. h) (modifica)

h) la verifica del controllo interno in funzione dei rischi presenti nei processi ;

La verifica del controllo interno è connessa con l'analisi dei rischi presenti nei differenti processi di attività di un determinato settore o servizio dell'Amministrazione cantonale, con questa correzione viene meglio esplicitata la portata delle verifiche. Qualora la verifica di un processo gestito da un servizio dell'Amministrazione cantonale necessitasse di approfondimenti o informazioni presso enti esterni (fornitori, enti sussidiati mandatari ecc.), l'intervento del CCF si estenderebbe anche a questi enti esterni, direttamente o per il tramite del servizio competente dell'Amministrazione cantonale.

La modifica è stata ripresa dal messaggio 7434 del 17 settembre 2017.

Art. 39 lett. l) (modifica)

l) la verifica della razionalità dei processi e dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

Il capoverso è stato riformulato in quanto di fatto le revisioni interne si orientano sulla verifica della razionalità dei processi e dell'organizzazione, oltre all'analisi dei relativi rischi e controlli interni formulati nella lettera h).

Art. 40 cpv. 1 – Obbligo d'informazione (modifica)

¹Il Controllo cantonale delle finanze ha accesso illimitato a tutte le decisioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti.

Il capoverso 1 è stato riformulato e specifica meglio che il CCF ha accesso, se necessario, a tutte le decisioni e non solo a quelle di natura finanziaria, in quanto l'attività del CCF si estende ai processi e ai relativi rischi e sistemi di controllo interno e non è limitata unicamente alle verifiche finanziarie.

Art. 41 cpv. 1 - Rapporti di revisione (modifica)

¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione, che sono indirizzati al Dipartimento interessato; il Comitato di riferimento riceve un estratto riassuntivo del rapporto.

I rapporti di revisione sono indirizzati al Dipartimento interessato, che dovrà prendere posizione ai sensi del cpv 2 seguente, con copia al Direttore del Dipartimento.

Il Comitato riceverà sistematicamente un estratto riassuntivo del rapporto come pure copia del rapporto di attività a fine anno all'attenzione del CdS e della CGF, al quale sono allegate le schede riassuntive di tutte le revisioni svolte. In questo modo si assicura un'informazione tempestiva al Comitato, che può quindi discutere immediatamente con il CCF di eventuali problematiche di una certa rilevanza scaturite dalla revisione svolta.

Art. 41 cpv. 2 - Rapporti di revisione (modifica)

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro un mese.

Il termine di risposta dei servizi interni dell'AC viene ridotto da due mesi a un mese, in quanto dall'esperienza di questi anni si rileva che in genere i servizi rispondono nelle prime settimane dal rapporto, quando le conoscenze di quanto scaturito dalle discussioni con il revisore o le eventuali raccomandazioni sono ancora ben presenti. Dall'esperienza si rileva che tempi di risposta allungati attenuano l'efficacia delle misure proposte e ne ritardano l'implementazione. Inoltre e non da ultimo, il CCF potrebbe anticipare l'elaborazione delle informazioni trimestrali e i rapporti annuali senza ritardi ulteriori, che si registrano alle scadenze delle risposte.

Art. 41 cpv. 3 (modifica)

³In caso di divergenze il Comitato di riferimento del CCF decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

Il testo è aggiornato con il Comitato di riferimento del CCF in sostituzione del Consiglio di Stato, che nel caso di divergenze tra quanto rilevato dal CCF e quanto sostenuto invece dal servizio o ente revisionato è chiamato a decidere su una o l'altra posizione. Invero questo articolo è declamatorio in quanto nella pratica non è mai stato utilizzato e il CCF non è mai dovuto ricorrere al CdS per appianare delle posizioni divergenti.

Art. 41 cpv. 4 (modifica)

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, o di azioni punibili amministrativamente o penalmente il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente rispettivamente l'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie, e il Comitato di riferimento del CCF.

Sono stati raggruppati i cpv. 4 e 5 in quanto simili: in caso di irregolarità il CCF informa il Dipartimento o, nel caso delle revisioni esterne, l'organo competente che devono adottare le misure del caso. Informa inoltre il Comitato di riferimento del CCF.

Viene pertanto meno la necessità di esplicita informazione al CdS e alla CGF specificata nel testo precedente in quanto le Presidenze sono membri del Comitato di riferimento del CCF.

Eventuali segnalazioni al Ministero pubblico sono inoltrate dal Consiglio di Stato su segnalazione del CCF, e non direttamente dallo stesso.

Art. 41 cpv. 4 (abrogato)

⁵*abrogato;*

Il capoverso 5 è stato abrogato e inserito nel precedente cpv. 4.

V AGGIORNAMENTO LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO DEL 24 FEBBRAIO 2015

Viene aggiornata anche la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato segnatamente l'art 79a cpv. 3 in relazione all'esercizio dell'alta vigilanza svolto dal Gran Consiglio, esercizio nel quale può essere coinvolto anche il CCF.

Art. 79a cpv. 3 Pianificazione quadriennale e verifica (modifica)

³*La programmazione dell'attività è discussa con il Direttore del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'attività annuale pianificata. L'informazione al Comitato di riferimento del Controllo cantonale delle finanze avviene tramite la consegna di una copia del rapporto finale.*

In relazione alla pianificazione dell'intervento del CCF previsto nell'esercizio dell'alta vigilanza, al cpv. 3 viene eliminato il riferimento al Direttore amministrativo; la discussione avviene direttamente con il direttore del CCF che informa il Comitato di riferimento del CCF, nel cui gremio sono comunque presenti il Presidente della Commissione gestione e finanze e il Presidente della sottocommissione delle finanze.

Il Comitato di riferimento del CCF riceve inoltre in copia il rapporto della verifica eseguita.

VI EVASIONE ATTI PARLAMENTARI

Con il presente Messaggio sono evase le iniziative elaborate:

- per la modifica della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986, presentata il 10 aprile 2017 dal deputato Ivo Dürisch per il Gruppo PS (Messaggio governativo n. 7434 del 27 settembre 2017)
- e quella presentata il 3 giugno 2019 dai deputati Matteo Pronzini, Simona Arigoni Zürcher e Angelica Lepori Sergi (Messaggio governativo n. 7765 del 4 dicembre 2019).

I rispettivi messaggi governativi sono ritirati.

VII RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa modifica legislativa non comporta conseguenze finanziarie, né sotto il profilo degli investimenti e delle spese di gestione corrente, né per quanto attiene all'effettivo del personale.

Sotto il profilo della parità uomo-donna e dell'eurocompatibilità, la modifica legislativa non pone alcun problema.

Lo stesso vale per rapporti Cantone-Comuni.

VIII CONCLUSIONI

Vista l'iniziativa parlamentare suddetta nonché il presente messaggio del Consiglio di Stato con cui si propone di respingere questa iniziativa, in virtù dell'art. 104 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, lo scrivente Consiglio, a titolo di controprogetto, chiede di decretare il disegno di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato
(LGF)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8294 del 28 giugno 2023,

decreta:

I

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 2, 3, 4 e 5

²Il Controllo cantonale delle finanze (CCF) è organicamente autonomo e indipendente e riferisce della sua attività al Comitato di riferimento del CCF.

³Il Comitato è composto per la durata della legislatura da sei membri fissi, tre designati dal Consiglio di Stato, e tre dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio. Il Direttore del Controllo cantonale delle finanze ne assume il segretariato.

⁴Il Comitato ha un ruolo di intermediario tra il Controllo cantonale delle finanze e la Commissione gestione e finanze rispettivamente il Consiglio di Stato.

⁵Il Comitato di riferimento del CCF adotta un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 36a cpv. 1, 2 e 6

¹Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari con informazione al Comitato di riferimento del CCF.

²Esso può ricevere mandati dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, con informazione al Comitato di riferimento del CCF.

(...)

⁶Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche e non può essere garantito con l'effettivo ordinario di personale, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di periti esterni.

Art. 39 cpv. 1 lett. a, h, l

¹Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:

a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e la revisione dei conti annuali dello Stato;

(...)

h) la verifica del controllo interno in funzione dei rischi presenti nei processi;

(...)

l) la verifica della razionalità dei processi e dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

Art. 40 cpv. 1

¹Il Controllo cantonale delle finanze ha accesso illimitato a tutte le decisioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti.

Art. 41 cpv. 1, 2, 3, 4, e 5

¹Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione, che sono indirizzati al Dipartimento interessato; il Comitato di riferimento riceve un estratto riassuntivo del rapporto.

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro un mese.

³In caso di divergenze il Comitato di riferimento del CCF decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, o di azioni punibili amministrativamente o penalmente il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente rispettivamente l'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie, e il Comitato di riferimento del CCF.

⁵ *abrogato*

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Disegno di

Legge
sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(LGC)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8294 del 28 giugno 2023,

decreta:

I

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 79a cpv. 3

³La programmazione dell'attività è discussa con il Direttore del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'attività annuale pianificata. L'informazione al Comitato di riferimento del Controllo cantonale delle finanze avviene tramite la consegna di una copia del rapporto finale.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.